

**Commissario ad acta
della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
di Ferrara e Ravenna**

Determinazione n. **1**
del **01/03/2018**
pagina n. 1

OGGETTO: Adozione della norma statutaria ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 580/93 e s.m.i. e dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017

**IL COMMISSARIO AD ACTA
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna**

VISTA la legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di *"Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*;

VISTI, altresì, i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155/2011 e n. 156/2011 recanti, rispettivamente, *"Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"* e *"Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"*;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 219/2016 recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017, con il quale è stata istituita, tra le altre, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1[^], Serie speciale Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017, che, a seguito dei ricorsi presentati dalle Regioni Liguria, Lombardia, Marche e Puglia, ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016 *"nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza"*;

TENUTO CONTO, al riguardo, che nelle sedute della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 e dell'11 gennaio 2018 è stata sancita la mancata intesa;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'8 febbraio 2018, ha autorizzato, con deliberazione motivata a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997, il Ministro dello Sviluppo Economico ad adottare il decreto recante *"Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219"*, al fine dell'ottimizzazione e del raggiungimento di maggiori livelli di efficienza delle Camere di commercio;

**Commissario ad acta
della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
di Ferrara e Ravenna**

Determinazione n. **1**
del **01/03/2018**
pagina n. **2**

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, con il quale è stata istituita, tra le altre, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna;

CONSIDERATO che il decreto di cui trattasi prevede, in particolare:

- articolo 2: la nuova Camera di commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale;
- articolo 4: il Commissario ad acta deve:
 - adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, e successive modifiche e integrazioni;
 - avviare le procedure di costituzione del Consiglio entro il 1° marzo 2018;
 - richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 580/1993, e successive modifiche e integrazioni;
 - articolo 8: a far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del decreto 8 agosto 2017;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico dell'1 marzo 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero, inerente la validazione dei dati della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna relativamente ai parametri:

- numero delle imprese,
- indice di occupazione,
- valore aggiunto,
- diritto annuale,

per i settori economici di cui al decreto ministeriale n. 155/2011, aggiornati al 31 dicembre 2016 (numero di imprese e diritto annuale) e al 2014 (indice di occupazione e valore aggiunto);

ACCERTATO che, sulla base del suddetto decreto direttoriale, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di commercio derivante da accorpamento n. 91.833 imprese;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016 che stabilisce che *"le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 580/1993 si applicano alle nuove Camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro Consigli successivo alla loro costituzione..."*;

ATTESO, pertanto, che il Consiglio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna istituita a seguito di accorpamento sarà composto da 30 componenti, oltre a 3 componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti;

PRESO ATTO della necessità di prevedere un'apposita norma statutaria transitoria al fine di avviare la procedura di costituzione del Consiglio della Camera di Commercio derivante da accorpamento;

ACCERTATO che il peso di ciascun settore è determinato dalla media aritmetica semplice delle quote percentuali dei seguenti parametri:

- A) numero delle imprese: indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (fonte Unioncamere);
- B) indice di occupazione: indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori (fonte Istat);
- C) valore aggiunto: indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori (fonte Istituto Tagliacarne);
- D) diritto annuale versato: indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge n. 580/1993, e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che il numero di rappresentanti di ciascun settore nel Consiglio è dato dal rapporto tra il peso del settore e il quorum necessario per l'attribuzione di un consigliere (articolo 5 del decreto ministeriale n. 155/2011) e che per la costituenda Camera di commercio il quorum necessario per l'attribuzione di un consigliere è pari al 3,33%;

TENUTO CONTO dei vincoli di cui all'articolo 10 della legge n. 580/1993, e successive modifiche e integrazioni e, precisamente:

- comma 2 - nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
- comma 4 - il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2;
- comma 5 - nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese;

TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Sviluppo Economico n. 155/2011, ai fini della determinazione del numero dei consiglieri, le Camere di commercio:

- comma 1 - possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3;
- comma 2 - al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore

**Commissario ad acta
della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
di Ferrara e Ravenna**

Determinazione n. **1**
del **01/03/2018**

pagina n. **4**

all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

- comma 3 - possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 155/2011 inerente il possibile accorpamento dei settori del credito e delle assicurazioni;

PRESO ATTO che dal rapporto tra la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di legge (A, B, C e D) con il quorum percentuale (pari a 3,33) necessario per l'attribuzione di ciascun seggio, risulta quanto segue:

Settori	Numero imprese A	Indice di occupazione B	Valore aggiunto C	Diritto annuale D	Media aritmetica A+B+C+D	Numero seggi spettanti	Valori residui frazionari
Agricoltura	17,66	7,82	9,30	13,85	12,16	3	0,68
Artigianato	18,97	14,48	11,33	15,50	15,07	4	0,57
Industria	8,57	18,06	21,02	12,64	15,07	4	0,57
Commercio	21,88	15,07	12,13	21,38	17,62	5	0,34
Cooperazione	1,57	8,31	6,43	3,09	4,85	1	0,47
Turismo	8,83	8,93	5,67	7,68	7,78	2	0,36
Trasporti e Spedizioni	3,51	5,21	6,23	4,11	4,77	1	0,44
Credito e Assicurazioni	2,54	2,81	6,30	2,95	3,65	1	0,10
Servizi alle imprese	12,48	14,69	18,59	14,96	15,18	4	0,60
Altri settori	3,98	4,62	3,01	3,84	3,86	1	0,17
totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	26	4 ulteriori seggi da attribuire

PRESO ATTO, altresì, che attribuendo a ciascun settore il numero dei consiglieri corrispondenti ai valori unitari interi risultanti nella tabella ed assegnando i valori residui frazionari in ordine decrescente ai corrispondenti settori (e, precisamente: Agricoltura, Servizi alle Imprese, Artigianato e Industria), risulta quanto segue:

**Commissario ad acta
della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura
di Ferrara e Ravenna**

Determinazione n. **1**
del **01/03/2018**

pagina n. **5**

Settori	Numero seggi spettanti	Valori residui frazionari	Parte intera + resti più alti
Agricoltura	3	0,68	4
Artigianato	4	0,57	5
Industria	4	0,57	5
Commercio	5	0,34	5
Cooperazione	1	0,47	1
Turismo	2	0,36	2
Trasporti e Spedizioni	1	0,44	1
Credito e Assicurazioni	1	0,10	1
Servizi alle imprese	4	0,60	5
Altri settori	1	0,17	1
totale	26	4	30

CONSIDERATO che il commissario ad acta, ai fini del calcolo per la ripartizione dei seggi ai settori di attività economica, deve tener conto, come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo economico e da Unioncamere nelle note, rispettivamente, del 10 ottobre 2017 e del 15 novembre 2017, di eventuali indicazioni espresse dai Consigli delle Camere di commercio accorpate e/o delle associazioni di categoria che nelle stesse avevano titolo ad essere rappresentate, favorendo così il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e conferendo il giusto valore alle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la nuova Camera di commercio dovrà far riferimento;

VISTA la nota pervenuta il 21 dicembre 2017, con la quale 23 Organizzazioni imprenditoriali delle province di Ferrara e di Ravenna chiedono al commissario ad acta, al fine di valorizzare una serie di settori, tra cui quello della Cooperazione, di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza della nuova Camera di commercio in considerazione, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita del settore, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali, *"di non attribuire il seggio al settore Altri settori e di attribuire il corrispondente seggio al settore con il resto immediatamente più alto"*;

RITENUTO, pertanto, di non attribuire il seggio ad "Altri settori", al fine di conferire il giusto valore alle esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la nuova Camera di commercio dovrà far riferimento espresse dalle Organizzazioni imprenditoriali con la richiesta di cui sopra;

RITENUTO, altresì, di attribuire un seggio alla "Cooperazione", settore con il valore residuo frazionario immediatamente più alto;

d e t e r m i n a

- di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della ripartizione dei seggi sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il seguente articolo Unico dello Statuto della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

Ferrara e Ravenna e il relativo allegato (1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Composizione del Consiglio camerale

1. La costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna è regolamentata dalla legge n. 580/1993, e successive modifiche e integrazioni, e dai decreti attuativi in vigore.
 2. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna è composto da un numero di componenti determinato sulla base del numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel Registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente. L'individuazione dei settori economici rappresentanti in Consiglio ed il numero di seggi spettante a ciascuno di essi viene stabilito nell'allegato 1).
 3. Le Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo hanno l'obbligo, qualora spetti di designare complessivamente più di due rappresentanti, di individuarne almeno 1/3 di genere diverso, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento.
 4. Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.
- di richiedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo on-line delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009;
 - di riconoscere al presente provvedimento esecutività immediata, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

*Copia di documento informatico
ai sensi dell'articolo 23-bis del D.Lgs. 82/2005,
firmato digitalmente*

all'articolo Unico dello Statuto della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna

Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna è composto complessivamente da 33 (trentatre) membri, dei quali 30 (trenta) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

Agricoltura	4
Artigianato	5
Industria	5
Commercio	5
Cooperazione	2
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Totale	30

Del Consiglio fanno parte, altresì:

- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- n. 1 Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti